

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – SEZ. III BIS

R O M A

R.G.N. 6341/2019

III° MOTIVI AGGIUNTI con contestuale istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.

Nell'interesse della prof.ssa **Rosa Mastrosimone** (cod. fisc. MST RSO 64P70 F052J), nata a Matera il 30 settembre 1964 ed ivi residente alla Via La Martella n. 86/D, rappresentata e difesa – come da procura in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 cod. proc. amm., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

(Ricorrenti)

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.

(Amministrazione resistente)

E NEI CONFRONTI dei prof.ri Adriana Ninniri, c.f. NNNDRN67S47Z110D, residente a Genova in Via Brigata Salerno n. 60/10 (cap 16147); Libardi Antonio

1

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

C.F. LBRNTN73E03E882V, residente in Manduria (TA) alla Via Caporetto n. 14
(cap. 74024)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA degli esiti del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, e quindi di tutti i provvedimenti, ivi inclusi gli atti endo-procedimentali, adottati nel corso della procedura in parola, già impugnati nel presente giudizio
NEL RICORSO PROPOSTO CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t.

NONCHÉ CONTRO CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI Francesco Di Girolamo, residente in Magliano dei Marsi (AQ), via Antrosano n. 21 (cap 67062)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0000395 del 27 marzo 2019 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in pari data), con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale –Concorsi, n. 90 del

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

24 novembre 2017); **B)** del verbale del Nucleo dei Carabinieri, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 26 marzo 2019, recante descrizione delle operazioni di scioglimento dell'anonimato relative alle prove scritte del corso-concorso de quo con abbinamento informatizzato dell'elaborato a ciascun candidato; **C)** dei verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni costituite, recanti la correzione della prova scritta sostenuta dai ricorrenti; **D)** del verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte a ciascuna Sottocommissione per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi; **E)** dei verbali d'aula e dei Registri d'aula dei Comitati di Vigilanza, relativi alle prove scritte sostenute dai ricorrenti; **F)** del verbale della Commissione esaminatrice del corso-concorso de quo, in seduta plenaria a composizione integrata con le Sottocommissioni costituite, n. 3 del 25 gennaio 2019, recante validazione delle domande a risposta chiusa relative alla lingua straniera, approvazione della griglia di valutazione, delle schede di valutazione e dei modelli di verbale di correzione, nonché delle sedi per le operazioni di correzione di ciascuna Sottocommissione; **G)** del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software ("algoritmo") per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata e dalla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità; **H)** dell'Avviso del Ministero

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, recante comunicazione del rinvio del diario della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i soli candidati della Regione Sardegna; **I)** del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuto, con quale veniva disposto il rinvio della prova scritta computerizzate per la Regione Sardegna; **L)** dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 6 dicembre 2018, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, recante comunicazione delle modalità di svolgimento della prova scritta del corso-concorso *de quo* per i candidati ammessi con riserva in virtù di provvedimenti giurisdizionali cautelari; **M)** della nota dirigenziale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U. 0041127 del 18 settembre 2018 (pubblicata sul sito dell'Ente in data 25 settembre 2018), con la quale venivano comunicate le indicazioni generali per lo svolgimento della prova scritta computerizzata del corso-concorso *de quo*; **N)** del decreto direttoriale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001105 del 19 luglio 2018, recante nomina dei componenti effettivi e supplenti e dei componenti aggregati di lingua della Commissione esaminatrice del corso-concorso *de quo*, nonché dei successivi decreti di nomina dei componenti delle Sottocommissioni esaminatrici, successivamente rettificati per plurime sostituzioni; **O)** delle Istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta (pubblicate sul sito

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

dell'Ente in data 12 ottobre 2018; **P)** del provvedimento del Comitato tecnico-scientifico nominato ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, di data e protocollo sconosciuto, con il quale venivano predisposti i quesiti a risposta aperta e chiusa della prova scritta computerizzata, nonché i quadri di riferimento per la costruzione e valutazione della prova in questione; **Q)** del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica», nella parte in cui stabilisce il punteggio minimo per il superamento della prova scritta computerizzata (art. 12); **R)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale –Concorsi, n. 90 del 24 novembre 2017), con il quale veniva indetto il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta computerizzata e individua il punteggio minimo per il superamento della medesima (art. 8); **S)** del D.M. 22 dicembre 2017 n. 1015, recante istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 13 della *lex specialis* e contestuale nomina dei componenti, nella parte in cui figurando soggetti versanti in chiara ed oggettiva situazione di incompatibilità; **T)** del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, recante istituzione delle Sotto-Commissioni, nella parte in cui nomina componenti delle Sotto-Commissioni in patente situazione di incompatibilità; **U)** di qualsiasi altro

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello *status* e delle prerogative dei ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alla selezione concorsuale in parola e, quindi, ad essere ammessi allo svolgimento della prova orale;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive,

NONCHÉ, CON I MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 31 OTTOBRE 2019,
CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici negli istituti scolastici statali, in persona del Presidente p.t., il CINECA – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rapp.te p.t.

E NEI CONFRONTI DI Bagnariol Saverio, nato a Terracina il 19.01.1959 (C.F. BGNSVR59A19120A) e residente in Latina alla Via Emilia n. 58 (cap 04100),

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nonché delle successive rettifiche meramente confermatrici ai fini di cui è causa; **B)** dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con i quali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti

E CON II MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI IN DATA 4 NOVEMBRE 2020, CONTRO il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.

E NEI CONFRONTI DI Annolfi Alessio Mario, nato a San Severo (FG) il 13.07.1970 (C.F. NNLLSM70L13I158D) ed ivi residente in Via Guareschi n. 30 (cap 71016)

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) dei decreti dipartimentali del Ministero dell'Istruzione –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 977 del 4 agosto 2020, prot. n. 978 del 4 agosto 2020, prot. n. 986 del 6 agosto 2020, prot. n. 998 del 14 agosto 2020 (pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente), con i quali veniva rettificata la graduatoria nazionale definitiva per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con d.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già approvata con decreto prot. n. AOODPIT 1205 del 1° agosto 2019; B) del provvedimento di riconvocazione della Commissione

7

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

coordinatrice e del verbale del 3 agosto 2020, redatto in occasione della rivalutazione dei punteggi di alcuni candidati vincitori; C) dell'elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 agosto 2020); D) dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 27956 del 14 settembre 2020, recante comunicazione degli ulteriori scorrimenti di graduatoria sino alla posizione n 2524 per l'assunzione e l'assegnazione ai ruoli regionali; E) dell'ulteriore elenco delle assegnazioni dei candidati vincitori ai ruoli regionali per l'a.s. 2020/2021 (pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21 settembre 2020); F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo degli interessi e dei diritti dei ricorrenti.

F A T T O

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugnava gli esiti delle prove scritte del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n.1259, sollevando plurime ed articolate censure avverso le operazioni selettive che risultavano essere irrimediabilmente inficiate da vizi di legittimità sia sostanziali che procedurali.

In particolare, giova sinteticamente rilevare che – tra l'altro – veniva contestata non solo l'adozione della griglia di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, siccome costituitasi con la presenza di componenti versanti in condizioni di oggettiva incompatibilità, ma veniva altresì eccepita la grave,

manifesta, irragionevole ed inspiegabile violazione dei principi di omogeneità nella formulazione dei giudizi, che erano sintomo di un uso sviato della funzione. Costituitosi il Ministero resistente e regolarmente integrato il contraddittorio a seguito dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, all'esito della Camera di Consiglio del 2 luglio 2019, il Tar provvedeva con ordinanza cautelare n. 5134 del 31 luglio 2019 ritenendo insussistente il *periculum in mora* a seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 12 luglio 2019 n. 3541 che aveva sospeso la Sentenza della Sezione n 8655/2019 con la quale il TAR Lazio aveva annullato gli esiti della selezione di cui è causa, accogliendo la censura inerente alla illegittima composizione della Commissione esaminatrice in occasione della seduta plenaria svolta per la definizione della griglia di valutazione.

Con successivi motivi aggiunti, poi, il ricorrente impugnava la graduatoria definitiva approvata con prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, successivamente rettificata.

Come noto, infatti, la procedura concorsuale veniva completata a seguito della sospensione cautelare delle richiamate sentenze di codesto ecc.mo Tribunale, concessa negli appelli proposti dal Ministero resistente e da alcuni candidati; gravami che venivano poi accolti con decisioni del Consiglio di Stato nn. 395 e 396 del 12 gennaio 2021.

Occorre tuttavia evidenziare che i suddetti giudizi scontavano un evidente *deficit* istruttorio, tenuto conto che, in ossequio ai principi di economia processuale, codesto ecc.mo Tribunale aveva definito la controversia ai sensi dell'art. 60 cod.

proc. amm., facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida” e ritenendo quindi non necessari ulteriori approfondimenti.

* * * * *

Ad ogni modo, una volta conclusa la procedura concorsuale, con ricorso autonomo il ricorrente impugnava la nota prot. n. 43707 del 4 ottobre 2019, con la quale il Ministero resistente, in elusione delle istanze di accesso agli atti pervenute, pubblicava sulla piattaforma “*Polis*” soltanto 50 elaborati a fronte di 3.795 candidati ammessi all’orale e 3.420 dichiarati idonei e vincitori della selezione.

In tal senso, infatti, la mancata pubblicazione integrale degli elaborati consegnati da tali candidati, nonché dei relativi verbali di correzione e delle annesse griglie di valutazione, di fatto impediva il compimento di una reale verifica in concreto sull’operato della Commissione esaminatrice.

All’esito di un complesso *iter* giudiziario, la ricorrente acquisiva gli atti concorsuali in formato digitalizzato (**doc. 1**).

Orbene, come si evince da alcuni sintetici *report* elaborato (**doc. 2.a, 2.b, 2.c e 2.d**) l’attenta analisi della documentazione fornita ha consentito di appurare la sussistenza di gravi e manifesti vizi nell’attività di correzione, a fronte di oggettive violazioni dei criteri di valutazione, non essendo stata rispettata la griglia approvata, nonché ingiustificate disparità di trattamento, con l’assegnazione in numerosissimi casi di punteggi elevati rispetto a elaborati *ictu oculi* insufficienti, oltre ad alcune patenti anomalie nei metadati (data di registrazione del file non

coerente con la correzione, ecc.) e nei file consegnati (in alcun casi privi di alcuni documenti).

Di qui, pertanto, la necessità di proporre ulteriori motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati in ragione di elementi di fatto non conosciuti al momento dell'istaurazione del giudizio.

* * * * *

Per mero tuziorismo, poi, occorre evidenziare come solo di recente, il ricorrente ha altresì potuto acquisire anche copia del codice sorgente e dei file generati dalla piattaforma informatica utilizzata per la gestione del concorso *de quo*, pure oggetto di specifica istanza istruttoria proposta nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'analisi di tale enorme mole di informazioni, invero essenziali per comprendere il reale funzionamento della piattaforma, è tuttora in corso ed è ancora incompleta, non avendo il Ministero resistente adempiuto integralmente all'onere di ostensione dei dati richiesti, coma di recente accertato da codesto ecc.mo Tribunale con sentenza n. 7489 del 23 giugno 2021.

Con ogni evidenza, tale indagine tecnica è necessaria ed indefettibile per appurare se la procedura concorsuale in parola si sia effettivamente svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, di anonimato, di *par condicio*.

* * * * *

Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto già ampiamente rappresentato, dedotto ed eccepito nel ricorso e nei motivi aggiunti già proposti, al fine di integrare le

difese alla luce della documentazione solo di recente acquisita, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe, propone motivi aggiunti, chiedendo l'annullamento e/o la riforma dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL DM 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE APPROVATI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come rilevato in fatto, l'attività di correzione dei compiti è illegittima in quanto inficiata da evidenti vizi di valutazione che si palesano *ictu oculi*, venendo così ad essere dimostrata la patente inattendibilità e l'evidente insostenibilità dei giudizi espressi.

Sono riscontrabili, infatti, valutazioni oggettivamente arbitrarie e irrazionali, prive di qualsiasi giustificazione logica, che non sono niente affatto episodiche, ma invece riguardano un numero consistente di elaborati presentati da candidati risultati idonei, dando così conto di una sostanziale violazione dei parametri di oggettivizzazione del giudizio di cui si era dotata la stessa Commissione esaminatrice

A) Innanzi tutto, occorre considerare che rispetto a ben 142 compiti esaminati (doc. 3.a), nell'applicare il Criterio 2.1 "Inquadramento normativo" della griglia di valutazione le varie commissioni hanno assegnato punteggi oltremodo elevati (3 pt. o addirittura il massimo di 4 pt.) anche a risposte che, tuttavia, consistevano in formulazioni altamente generiche, meramente discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo riferimento alle disposizioni vigenti.

Invero, il suddetto parametro avrebbe dovuto orientare le commissioni proprio nella verifica circa l'effettiva conoscenza dell'ordinamento di settore e la capacità del candidato di applicare le prescrizioni normative utili alla risoluzione del quesito sottoposto.

In tal senso, sia l'Indicatore "*Uso pertinente, consapevole e critico delle norme citate all'interno della trattazione*" che il Descrittore "*Il candidato conosce le norme e le utilizza in modo funzionale ed efficace rispetto alle azioni indicate*", non lasciano adito ad alcun dubbio, sicché l'attività di correzione avrebbe dovuto incentrarsi esclusivamente sugli aspetti giuridici-formali.

Di contro, nei 142 elaborati esaminati, così come dettagliatamente indicati nel report versato in atti, le risposte fornite sono state chiaramente evasive rispetto alla illustrazione della cornice normativa di riferimento, che non è stata in alcun modo individuata, a riprova lampante della incapacità di tali candidati di definire il contesto giuridico rilevante.

Si tratta di un vizio che codesto ecc.mo Tribunale ben può verificare sulla scorta della piana lettura degli elaborati depositati, non essendo necessari accertamenti tecnici in considerazione dell'oggetto d'indagine, involgente questioni eminentemente giuridiche.

Il mancato inquadramento normativo della questione, così come l'assenza di qualsiasi richiamo alle disposizioni di settore, infatti, non rientra affatto nell'alea dell'opinabilità tecnico-scientifica, ma costituisce invero un dato di fatto agevolmente riscontrabile e di certo non contestabile.

Ma non solo. Occorre rimarcare, infatti, che, **in oltre 50 casi, l'indebita maggiorazione del punteggio ha consentito ai candidati di raggiungere per pochi decimali la soglia minima di idoneità** (70 pt.) prevista dall'art. 8 della *lex specialis*.

In altri e più chiari termini, la valutazione assolutamente incongrua rispetto al criterio 2.1 (Inquadramento normativo) è risultata decisiva per consentire l'ammissione alle prove orali, di talché l'attività irrazionale e ingiustificata di correzione dei compiti appare essenzialmente orientata ad evitare l'esclusione di tali candidati dal concorso.

B) Come ulteriore sintomo di manifesta irrazionalità dei giudizi favorevoli espressi con riguardo alle prove dei candidati risultati idonei, si evidenzia altresì che in un numero consistente di casi (57), non è stata applicata rigorosamente la griglia di valutazione approvata con verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 (**doc. 4**), essendo stati attribuiti punteggi non previsti nella scala di riferimento ovvero

comunque espressi con decimali di punto, con conseguente disomogeneità dei giudizi tra le singole sotto-commissioni esaminatrici.

In tal senso, si consideri che **in relazione a ben 4 candidati sono stati riconosciuti punteggi addirittura superiori al massimo attribuibile secondo la predetta griglia.**

In particolare, la prof.ssa **Leonarda D'Agostino** ha conseguito il punteggio pari a 2 pt., per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) in relazione ai quesiti nn. 2 e 3, laddove la griglia approvata prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

La prof.ssa **Adriana Ninniri**, invece, ha conseguito il punteggio pari a 1,50 pt., 1.25 pt. e a 2 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) in relazione ai quesiti nn. 2 e 3, laddove la griglia approvata prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

La prof.ssa **Francesca Apollonia Barbieri**, poi, ha conseguito i punteggi pari a 2 pt. e 1,50 pt. per il criterio 3.1 (Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito. Organicità e rigore nella trattazione) in relazione ai quesiti nn. 1, 2, 3 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt., nonché ha conseguito i punteggi pari a 2 pt. e 1,50 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) sempre in relazione ai quesiti nn. 1, 2, 3 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt.

In ultimo, il prof. **David Bargiacchi** ha conseguito i punteggi pari a 1,50 pt. e 1,75 pt. per il criterio 3.1 (Sintesi, esaustività ed aderenza all'oggetto del quesito.

Organicità e rigore nella trattazione) in relazione ai quesiti nn. 4 e 5, laddove la griglia prevedeva un punteggio massimo pari a 1 pt., nonché ha conseguito i punteggi pari a 1,50 pt. e 1,75 pt. per il criterio 4.1 (Correttezza logico-formale. Proprietà linguistico-espressiva) sempre in relazione ai quesiti nn. 4 e 5.

Ma vi è di più! **Tali candidati, infatti, proprio in considerazione della maggiorazione del punteggio indebitamente riconosciuta, hanno potuto conseguire l'idoneità superando la soglia minima** (70 t.) prevista dall'art. 8 della *lex specialis* e ottenendo così un'indebita ammissione al prosieguo delle prove concorsuali.

Ad ogni modo, l'esame complessivo della documentazione solo di recente acquisita consente di confutare anche la motivazione addotta dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 396 del 12 gennaio 2021, laddove, chiamata a pronunciarsi in giudizio su analoga censura, è stato affermato che *«punteggi e scale di riferimento stabiliti nella cd. griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta (allegata al verbale del 25 gennaio 2019) devono intendersi come punteggi massimi, mentre non risulta inibita l'attribuzione di punteggi intermedi, i quali peraltro consentono un maggiore differenziazione valutativa e quindi una maggiore specificità motivazionale»*.

Invero, la suddetta argomentazione tradisce lo scopo precipuo della decisione assunta dalla Commissione esaminatrice di voler graduare i criteri di valutazione già predisposti dal Comitato Tecnico Scientifico mediante l'indicazione di precisi elementi ponderali, nonché di voler sottoporre l'approvazione della relativa griglia

in seduta plenaria, con la presenza e condivisione di tutti i componenti delle singole sotto-commissioni nominate.

Non vi è chi non veda, infatti, come la determinazione di una scala di riferimento con intervalli di punteggio definiti rispondesse alla esigenza primaria di assicurare l'omogeneità nelle valutazioni a fronte della notevole mole di elaborati, con conseguente prolungarsi nei mesi delle attività di correzione, e della conseguente istituzione di ben 37 sotto-commissioni.

Orbene, all'esito di un'attenta analisi delle prove dei candidati idonei e delle relative schede di valutazione, si è potuto appurare che **la presenza di punteggi intermedi è riscontrabile pressoché esclusivamente nell'operato delle sotto-commissioni n 22 e soprattutto n. 34** (con oltre 32 dei 57 compiti riscontrati).

Fatta eccezione per tali casi, quindi, **le altre sotto-commissioni si sono strettamente attenute alla griglia di valutazione, correttamente ritenendola vincolante.**

Ne deriva che **la maggiore differenziazione valutativa**, richiamata dal Giudice di appello, **non ha affatto rappresentato un canone comune e condiviso da tutti i commissari**, dal momento che ha trovato attuazione soltanto in favore dei candidati i cui compiti sono stati corretti dalle richiamate sotto-commissioni nn. 22 e 34.

Pertanto, sono risultati indubbiamente avvantaggiati quei candidati i cui compiti erano mediamente sufficienti, essendo il relativo giudizio sostanzialmente attestato in prossimità della soglia minima, che tuttavia poteva essere superata

soltanto grazie alle differenze decimali utilizzate nell'applicazione dei criteri di valutazione.

Ne deriva che è del tutto evidente la disparità di trattamento che si è venuta ad ingenerare a fronte di un'attività di correzione che non ha presentato i requisiti minimi di legittimità, siccome non omogenea e trasparente tra tutte le sotto-commissioni istituite.

C) Con come rilevato in fatto, i file consegnati presentano evidenti anomalie nei metadati, che meritano un opportuno approfondimento istruttorio, anche all'esito della completa acquisizione del codice sorgente e di una verifica tecnica fatta direttamente sulla piattaforma predisposta dal Ministero.

Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che in un numero cospicuo di casi, la data di registrazione del file non è coerente con la relativa attività svolta dalla Commissione esaminatrice, spesso con un disallineamento temporale anche consistente e non giustificabile.

Si pensi che spesso tale anomalia si è verificata proprio con riferimento alla griglia di valutazione del compito, che riporta una data successiva alla data di correzione risultante dal verbale (vedi candidati DNGDNC66B25F839O n. 5947; DNFTTL76B11L103P n. 5990; DNOLSN59P21A714R n. 5186).

Ad ogni modo, per un'analisi completa si rinvia ai reports (**doc. 2.c**) contenenti l'elencazione delle anomalie individuate.

Non vi è chi non veda come i casi riscontrati siano suscettibili di minare in radice la credibilità e l'attendibilità delle operazioni di correzione, imponendo così una attenta verifica sulla documentazione fornita.

D) I dedotti vizi nella valutazione delle prove scritte, siccome diffusi e involgenti un numero oltremodo ampio di candidati risultati idonei e quindi ammessi alle prove orali, integra gli estremi dell'illegittimità sindacabile dal Giudice Amministrativo, benché espressione di discrezionalità tecnica, dal momento che forniscono una dimostrazione lampante dell'esercizio abnorme e irragionevole da parte della Commissione esaminatrice delle funzioni assegnate.

Secondo un granitico insegnamento giurisprudenziale, infatti, *«Va superata l'equazione che assimila la discrezionalità tecnica al merito insindacabile; il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo»* (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1470. In termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 202).

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede a codesto ecc.mo Tribunale di voler disporre apposita CTU dell'art. 63 cod. proc. amm. essendo necessario valutare il rigoroso rispetto del criterio di omogeneità, quale declinazione dei principi fondamentali di

19

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e *par condicio*, nei giudizi formulati in applicazione della griglia di valutazione dalla Commissione esaminatrice centrale e dalle 37 Sotto-commissioni costituite.

Come noto, infatti, *«Non può essere impedito il sindacato giudiziario sui giudizi espressi dalle commissioni concorsuali il quale può essere approfondito fino all'esercizio di un controllo intrinseco concretantesi nella verifica tecnico specialistica della decisione assunta dall'amministrazione, alla luce delle regole della scienza rilevante nel caso concreto. Il Giudice Amministrativo può effettuare tale approfondimento autonomamente, laddove abbia padronanza della materia, ovvero mediante l'ausilio di un consulente esperto. Il sindacato giudiziario, tuttavia, deve limitarsi alla verifica sulla congruenza del procedimento tecnico adottato e non può spingersi a formulare un giudizio alternativo da sovrapporre a quello espresso dall'amministrazione medesima»* (cfr. *ex multis* TAR Toscana, Sez. I, 5 febbraio 2014 n. 254).

Nella vicenda di cui è causa, si è dato conto di indubbie anomalie che minano in radice l'attendibilità dei giudizi espressi. Ed infatti, basti considerare che il parametro in contestazione ("Inquadramento normativo"), la cui applicazione è risultata essere ingiustificata in ben 142 casi, presenta margini di apprezzamento oltremodo ristretti e quasi vincolati che non lasciano spazio a valutazioni di tipo discrezionale da parte dell'esaminatore, costituendo così un canone di oggettivizzazione dei giudizi ben sindacabile *ab externo* dal Giudice Amministrativo.

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

In tal senso, qualora occorra, tale indagine tecnica ben può essere svolta anche mediante una attività di ri-correzione degli elaborati consegnati dal ricorrente nonché degli elaborati consegnati dai candidati ammessi a sostenere la prova orale, evidentemente previa anonimizzazione dei file e nomina organismo munito dei necessari requisiti di qualificazione professionale, stante la mole delle prove da esaminare.

P Q M

Si insiste per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti ritualmente proposti. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, sicché è dovuto in contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325.

Napoli – Roma, 25 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

**A S.E. ILL.MA SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

ROMA

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm.**

21

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore costituito della ricorrente,

considerato che

- vi è la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati idonei e vincitori del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. – MIUR, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017, siccome passibili di essere pregiudicati dall’eventuale accoglimento della domanda giudiziale proposta con i presenti motivi aggiunti;
- occorre notificare i motivi aggiunti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva, in conseguenza delle recenti contestazioni, dal momento che i vizi dedotti, qualora accolti, determinerebbero il travolgimento dell’intera procedura concorsuale (cfr. da ultimo TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1812);
- la notifica nei modi ordinari risulta oggettivamente impraticabile o comunque oltremodo gravosa a fronte degli oltre 3.400 controinteressati, di cui non è possibile reperire residenze e domicili certi;
- secondo indirizzo consolidato di codesto ecc.mo Tribunale (cfr. *ex multis* decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l’onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, e dell’elenco dei controinteressati;

Napoli
Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna
Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma
Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola
Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano
Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno
Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa
Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

chiede

a S.E. Ill.mo Presidente del TAR Lazio, di voler autorizzare la notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm..

Con ossequio

Napoli – Roma, 25 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli - Roma, 25 giugno 2021

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da: MARONE GUIDO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI
Data: 28/06/2021 11:55:19

Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127
Tel. 081 229 83 20

Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126
Tel. 051 021 64 38

Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100
Tel. 0825 168 70 34

Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187
Tel. 06 442 72 294

Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122
Tel. 080 880 73 28

Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035
Tel. 081 229 83 20

Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122
Tel. 02 582 15 254

Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131
Tel. 089 097 83 47

Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031
Tel. 081 229 83 20

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 2597/2021 del 23 luglio 2021, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 6341/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".